

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1963

Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse

ONOREVOLI SENATORI. — Sono tuttora insoluti taluni problemi aperti dall'avvenuta soppressione dell'imposta comunale di consumo sul vino, stabilita dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, ed integralmente attuata dal 1° gennaio 1962 col decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Non sembra superfluo rammentare, al riguardo, che il citato articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, nel disporre la abolizione dell'imposta in parola, delegò il Governo della Repubblica ad emanare le norme per attuare tale abolizione, attenendosi, tra l'altro, al criterio di tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

In corrispondenza con la attuata abolizione dell'imposta di consumo sul vino, il Governo, col citato decreto del Presidente

della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, ha provveduto all'esercizio della delega per realizzare in via definitiva la salvaguardia dell'imposta generale sull'entrata e la soppressione delle frodi nel settore enologico e, limitatamente al solo anno 1962, la tutela del personale.

Il limite temporale posto alla tutela del personale trovava la sua giustificazione nella previsione che, entro l'anno 1962, si sarebbe potuto varare il preannunciato provvedimento di riforma organica delle imposte di consumo, risolvendosi adeguatamente e definitivamente in quella sede, oltre che le questioni della compensazione ai Comuni del mancato gettito dell'imposta di consumo sul vino e della entità delle entrate comunali delegabili, anche lo stesso problema della tutela del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

Il perdurare della fase di studio della riforma suddetta pose peraltro la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1963, con la legge 2 dicembre 1962, n. 1718, il sistema provvisorio di salvaguardia degli interessi del personale delle gestioni delle imposte di consumo, introdotto, come si è detto, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, per il solo anno 1962.

Quest'ultima legge non si limitò a disporre una proroga pura e semplice del sistema introdotto dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, ma lo perfezionò adeguatamente, introducendo, a miglior tutela dei lavoratori, oltre al blocco numerico del personale globalmente considerato, anche il principio del divieto di licenziamento di ogni singolo lavoratore, se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione; e, a maggior garanzia degli interessi dei Comuni, il principio della revisione delle condizioni contrattuali, da effettuarsi in base alle riscossioni effettivamente realizzate nell'anno (1962), precedente a quello (1963) interessante la proroga.

Poichè l'efficacia della citata legge n. 1718 del 1962 — originariamente prevista in sede di proposta parlamentare (Atto della Camera della scorsa Legislatura n. 4204) per il triennio 1963, 1964, 1965 — venne limitata al solo anno 1963, fu contestualmente approvato un ordine del giorno, accettato dal Ministro delle finanze, col quale « considerato che il motivo della proroga del blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e dei contratti di appalto del servizio è quello di evitare una soluzione di continuità tra le attuali disposizioni, dirette, in obbedienza all'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, a tutelare gli interessi del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo e quelle che dovranno risultare dalla riforma delle imposte di consumo », fu invitato il Governo « ad attuare tale riforma entro il termine (31 dicembre 1963) della disposta proroga o, quanto meno, ad emanare entro detto termine disposizioni dirette a salvaguardare la continuità del lavoro del personale delle gestioni delle imposte di consumo ».

Poichè i motivi che ispirarono il blocco dei licenziamenti e la proroga degli appalti (studio in corso di una riforma organica delle imposte di consumo, concretatosi poi in un disegno di legge governativo, attualmente all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e mancata immediata sostituzione dei proventi persi dai Comuni a seguito dell'abolizione dell'imposta sul vino) sussistono tuttora, nè è dato fondatamente prevederne una imminente eliminazione, si impone la necessità di prorogare ancora una volta il sistema provvisorio surrichiamato per mantenere ferma l'attuazione della salvaguardia degli interessi del personale, derivante da preciso obbligo legislativo.

A tanto mira il presente disegno di legge il quale intende, mediante la proroga di un anno delle disposizioni e dei termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, mantenere il blocco numerico del personale in servizio al 31 dicembre 1963 e vietare il licenziamento, se non per fondati motivi, dello stesso personale per tutto il venturo anno 1964, in modo da approssimarsi al termine (1965) a suo tempo indicato nella ricordata, precedente proposta legislativa (Atto della Camera della scorsa legislatura n. 4204), divenuta la legge 20 dicembre 1962, n. 1718.

È chiara la finalità sociale che motiva la presente iniziativa, invocata dal personale delle imposte di consumo e che serve a porre il personale stesso nelle condizioni di attendere con fiducia e serenità di essere impiegato nei compiti che la emananda legge organica delle imposte di consumo non mancherà di assegnare a tutto profitto delle finanze comunali.

È, altresì, da sottolineare che i Comuni beneficeranno, durante il periodo di proroga, dei maggiori proventi connessi al naturale incremento del gettito delle imposte di consumo, dato che, insieme alla proroga del blocco dei licenziamenti, viene prorogata la disposizione che impone la revisione delle condizioni contrattuali fra Comuni ed appaltatori delle imposte di consumo in base al gettito realizzato nell'anno precedente.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.